

***REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI***

Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 22 febbraio 2008

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della taxa	Pag. 3
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della taxa...	Pag. 3
Art. 3	Presupposti della taxa e modalit� di computo delle superfici	Pag. 5
Art. 4	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 7

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5	Parametri	Pag. 8
Art. 6	Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	Pag. 9
Art. 7	Agevolazioni e riduzioni.....	Pag. 10
Art. 8	Classificazione dei locali ed aree.....	Pag. 10
Art. 9	Tassa giornaliera.....	Pag. 11

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 10	Denunce.....	Pag. 12
Art. 11	Accertamento e controllo.....	Pag. 12
Art. 12	Riscossione.....	Pag. 13
Art. 13	Rimborsi.....	Pag. 13
Art. 14	Sanzioni.....	Pag. 14
Art. 15	Contenzioso	Pag. 14

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16	Disposizioni transitorie	Pag. 14
Art. 17	Abrogazioni	Pag. 15
Art. 18	Norme di rinvio.....	Pag. 15

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della Tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituita nel Comune di Baldissero Torinese, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione degli insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta non superiore al 40%.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposti della tassa e modalità di computo delle superfici

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
3. La tassa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (perizia di professionista asseverata, dichiarazione di inagibilità di Ente pubblico, ecc.).
6. Nella determinazione delle superfici sono applicate le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. in materia di Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. In via esemplificativa sono assoggettabili a tassa le superfici utili di :
 - a) tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni delle abitazioni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, lavanderie, stenditoi, cantine, ecc.);
 - b) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi in genere e locali comunque a disposizione di attività commerciali, comprese edicole, chioschi, dehors e aree di posteggio nei mercati coperti; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
 - d) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti a circoli e sale da ballo, da gioco, da spettacolo o da intrattenimento nonché altri pubblici esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
 - e) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni ed ivi inclusi gli uffici, aule scolastiche, biblioteche, sale d'aspetto, parlatori, sale di soggiorno, dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, ecc., di collegi, convitti, scuole ed istituti di educazione, case di cura e di riposo, collettività in genere;
 - f) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, in uso o detenuti da enti pubblici, da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle Aziende Sanitarie Locali; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
 - g) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni ed

ivi inclusi i locali ove hanno sede gli organi di amministrazione, gli uffici, i depositi, i magazzini, ecc., destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;

- h) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni nonché le aree all'aperto coperte o non coperte, destinate agli spettatori degli impianti sportivi o utilizzate per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori.
- i) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a campeggio, cinema o teatro all'aperto, a banchi di vendita all'aperto;
- l) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a sede di impianti di distribuzione di carburanti e servizi complementari, con i relativi accessori fissi compresa l'area scoperta visibilmente a servizio degli impianti e quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

7. Sono escluse dalla tassa:

- a) le superfici utili di stalle, fienili, ricoveri per attrezzi per uso agricolo e serre a terra, tettoie aperte non pavimentate, sottotetti con tegole a vista o non iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ovvero non suscettibili di classamento o di abitabilità e che comunque non siano adibiti ad un uso specifico che integri l'unità abitativa, aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni (quali balconi, terrazzi, cortili ed aree verdi), nonché locali per centrale termica o per impianti tecnologici;
- b) le superfici coperte o scoperte destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- c) le aree di lavorazione industriale con capannoni di produzione relative ad utenze non domestiche

8. Il calcolo della tassa fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree. La superficie viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile a tassa non si tiene conto di quei locali o aree ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in conformità alle norme vigenti.
- e) Per le utenze non domestiche, in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- f) Le superfici utili, di cui al precedente comma 6, sono assoggettate a tassazione ridotta, quando si tratti di:
 - aree all'aperto aggiuntive per lo svolgimento dell'attività principale dell'esercizio industriale, artigianale, commerciale o di servizi (superficie da assoggettare pari a 40%);
 - edicole, chioschi stabili ed aree all'aperto dove viene svolta l'attività principale dell'esercizio (superficie da assoggettare pari a 50%);
 - cantieri edili per nuove edificazioni (superficie da assoggettare pari al 20% del prodotto tra la superficie coperta ed il numero dei piani così come risultanti dal permesso di costruire o dalla D.I.A.)
 - aree all'aperto non coperte di servizio per gli operatori, deposito all'aperto, movimentazione dei materiali (superficie da assoggettare pari a 25%);
 - aree per la sosta di veicoli al pubblico (superficie da assoggettare pari a 10%).

Art. 4

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dell'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 5

Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 6

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi di esercizio dell'attività;

- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali; le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

3. Le predette riduzioni non sono tra loro cumulabili.

Art. 7

Agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad altri usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni; quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
5. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della cassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 8

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIE UTENZE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
100	Civile abitazione

2. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata in base alla tipologia di attività esercitata, desunta dal codice ISTAT relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica l'imposta prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

Art. 9

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Baldissero

Torinese, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a mesi 6 e non ricorrente.
3. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci ricorrenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

T I T O L O I I I

DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 10

D e n u n c e

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie, i riferimenti catastali e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare devono essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano e detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione

la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 11

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, incompleta o infedele denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento in materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 12

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno recedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione sino ad ottenere fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.
5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per l'effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è dovuto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14

Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 15

Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1/1/1995.
2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994.
3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.
4. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di detassabilità, dal 1/1/1995.
5. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe sui criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

Art. 17

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.